



Studio n. 276-2015/I

Apporti in natura nelle società di capitali e relazione giurata di stima

Approvato dall'Area Scientifica – Studi d'Impresa il 26 novembre 2015

Approvato dal CNN nella seduta del 12-13 gennaio 2016

Lo studio in sintesi (Abstract): *Lo studio esamina la disciplina degli apporti in natura non imputati a capitale, focalizzando l'attenzione sul particolare aspetto della necessità di una relazione giurata di stima. In primis vengono evidenziate le differenze degli apporti a patrimonio con i conferimenti ed i finanziamenti. Poi si passa all'individuazione dei tratti caratterizzanti: non assimilabilità alle donazioni, nella normalità dei casi; possibilità che oggetto dell'apporto siano beni e crediti di ogni tipo; forma del negozio libera, salvo quanto richiesto in funzione del bene apportato; opportunità di una disciplina scritta del rapporto. Si passa poi al problema specifico della perizia, da escludere quando le parti assumano un espresso impegno di non effettuare alcuna futura imputazione a capitale. Si prosegue quindi elencando numerose fattispecie, simili che però escludono ogni necessità di perizia: la disciplina dell'aumento gratuito del capitale, che poggia su "riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili" prescindendo dalle loro modalità di formazione; i versamenti a fondo perduto, che possono anche essere costituiti da apporti in natura e non per questo non assolvono alla loro funzione di abbattimento delle perdite; il cosiddetto aumento di capitale a pagamento "per compensazione"; la disciplina degli acquisti "pericolosi", che superati alcuni angusti limiti non richiede alcuna perizia di terzi; la disciplina dell'art. 2343 ter, comma secondo, lettera a), c.c., che permette operazioni sul capitale senza perizie e mediante utilizzazione di valutazioni presenti in bilanci di altre società; la disciplina delle fusioni e scissioni, con le modalità di determinazione del capitale della risultante. Si prosegue spiegando come tali "indici" denotano la fiducia dell'ordinamento circa le scelte effettuate dagli amministratori in merito all'iscrizione in bilancio di cespiti entrati a far parte del patrimonio sociale a titolo gratuito, al punto da renderli utilizzabili, come tutte le altre poste del netto, per qualsiasi operazione straordinaria, ivi compreso un aumento di capitale gratuito. Si segnala infine la disciplina della rivalutazione dei beni d'impresa, operazione di competenza degli amministratori che permette di utilizzare i "saldi di rivalutazione" non solo a copertura di perdite o per la distribuzione ai soci, ma anche per operazioni di aumento gratuito del capitale. Si conclude pertanto che la disciplina "ordinaria" degli apporti in natura, ossia quando le parti pongono in essere un apporto spontaneo senza alcun preciso programma negoziale futuro, non richiede alcuna perizia di stima. In simili casi, si precisa, quando la società avrà approvato il primo bilancio successivo, il valore dell'apporto sarà*



definitivamente "acquisito" al netto e diverrà utilizzabile, come tutte le sue altre parti, per qualsiasi operazione straordinaria o sul capitale.

Sommario: 1. Introduzione. 2. Gli apporti a patrimonio e la loro distinzione dai conferimenti e dai finanziamenti dei soci. 3. Tratti identificativi degli apporti a patrimonio. 4. La relazione giurata di stima in caso di apporti in natura: alcune prime considerazioni. 5. Ulteriori ragioni della tesi che non richiede la predisposizione della relazione giurata di stima. 6. Tentativo di ricostruzione della disciplina degli apporti in natura in relazione alla eventuale necessità della perizia giurata di stima.

1. Introduzione.

Lo scopo di questo studio non è quello di ricostruire la disciplina degli apporti non imputati a capitale, sulla cui trattazione si è già formata ampia ed autorevole dottrina ⁽¹⁾, bensì quello più specifico di analizzare un particolare aspetto di essa, consistente nella verifica della necessità di predisporre una relazione giurata di stima all'atto dell'apporto, sulla scorta della regole sui conferimenti diversi dal denaro: trattasi infatti di un aspetto sul quale non constano specifici precedenti giurisprudenziali ed i molti Autori che lo hanno affrontato hanno sovente manifestato opinioni contrastanti ⁽²⁾.

Per realizzare un simile obiettivo, si procederà individuando brevemente la fattispecie "apporto in natura", tracciandone per sommi capi la disciplina e mettendone a fuoco le differenze rispetto ai conferimenti; verranno quindi analizzate le ragioni addotte a favore e contro la necessità della redazione della relazione giurata di stima in sede di sua esecuzione, tentando infine di offrire una soluzione al quesito coerente con i principi sottostanti e che possa orientare con sicurezza gli operatori.

Del resto, se il contesto italiano di tendenziale sottocapitalizzazione delle società aveva già in passato conosciuto una vasta diffusione di canali di finanziamento dell'impresa alternativi ai conferimenti ed ai finanziamenti in senso proprio, il deteriorato quadro economico degli ultimi anni ed il *credit crunch* conseguente hanno contribuito a rendere statisticamente più frequenti operazioni di patrimonializzazione delle società che sfuggono alla - rigida - disciplina del capitale né soggiacciono a quella dei prestiti soci; inoltre hanno incentivato prassi di "sostegno" economico basate non tanto sul versamento di liquidità, spesso carente in contesti di crisi societaria e/o di contrazione del credito bancario su larga scala, quanto sulla disponibilità dei soci a dotare l'ente di beni o crediti.



2. Gli apporti a patrimonio e la loro distinzione dai conferimenti e dai finanziamenti dei soci.

Per individuare esattamente il campo di indagine la prima necessità è quella di distinguere esattamente gli apporti - intesi quali versamenti a favore della società sottratti dall'obbligo di restituzione - dai conferimenti, da un lato, e dai finanziamenti, dall'altro.

L'apporto in società, nel senso sopra assunto ed indagato, sia esso in denaro o in natura, si caratterizza per una funzione economica analoga a quella del conferimento, in quanto rappresenta una delle forme attraverso cui i soci - anche se non necessariamente loro - dotano la società di risorse per svolgere la propria attività di impresa. Pur appartenenti quindi all'ambito degli strumenti di raccolta, essi si distinguono nettamente dai conferimenti, in quanto il loro eventuale ingresso a titolo definitivo nel patrimonio sociale non implica necessariamente un'imputazione a capitale: essi rappresentano invece in tal caso riserve, come tali non soggette in alcun modo alle regole che sovrintendono alla formazione, incremento e riduzione del capitale ⁽³⁾.

Così impostata la questione del punto di vista formale e letterale, questa indagine potrebbe già dirsi chiusa, in quanto tra le regole di formazione del capitale delle società di capitali vi sono quelle relative alla predisposizione della relazione giurata di stima in presenza di conferimenti in natura, delle quali potremmo quindi già affermare la non applicabilità *tout court*. In realtà, nel prosieguo di questo studio, ci faremo carico di motivare adeguatamente le ragioni della tendenziale superfluità della perizia di stima in sede di effettuazione di un apporto in natura; in questa prima fase è invece necessario individuare in modo netto - a costo di essere approssimativi - la distinzione tra gli apporti dei quali ci occupiamo ed i conferimenti in senso proprio.

Gli apporti in denaro ed in natura non sono disciplinati espressamente dal legislatore, ma non è possibile dubitare della loro liceità, visto che nessuna norma o principio societario e civilistico li impedisce; così anche una recente Autorevole dottrina ⁽⁴⁾, secondo cui "pare che nulla vieti ai soci di destinare situazioni soggettive attive a servizio dell'iniziativa collettiva speculativa, escludendo che i valori della situazioni destinate siano computati nel capitale nominale; così incrementando il patrimonio netto, senza incrementare il capitale nominale". Traccia della loro ammissibilità si trova inoltre in una norma fiscale, l'art. 88, comma quarto, Tuir, secondo cui "non si considerano sopravvenienze attive i versamenti in denaro o in natura fatti a fondo perduto o in conto capitale alle società"; la norma fiscale non solo indirettamente corrobora la ricostruzione civilistica in corso di svolgimento, ma addirittura rappresenta un incentivo al ricorso a tali strumenti, sancendo un principio di neutralità della fattispecie ⁽⁵⁾.

Se quindi gli apporti rappresentano uno dei canali di finanziamento, nel senso ampio ed aziendalistico, della società, è peraltro necessario individuare in modo nitido anche la differenza con i veri e propri finanziamenti - questa volta intesi nel senso tecnico-giuridico del termine - che gli stessi soci o i terzi possono effettuare a favore della società. Anche in questo caso, pur con le necessarie approssimazioni dettate dalla sintesi, esistono ben due parametri che permettono una



delimitazione precisa dei confini delle figure in questione, poiché gli apporti acquisiti a titolo definitivo nel patrimonio sociale *i)* non implicano alcun obbligo restitutorio della società *ii)* non possono mai contemplare forme di remunerazione assimilabili alla produzione di interessi. Manca quindi, nel caso in esame, il tratto tipico di tutte le forme di finanziamento, ivi compresi quelli effettuati dai soci, ossia la pretesa giuridica alla restituzione; inoltre se anche il mutuo potrebbe contemplare l'assenza di una remunerazione, in quanto convenuto privo di interessi, ciò che rappresenta una mera eventualità - spesso una prassi nelle società per motivi di carattere fiscale - per i finanziamenti, costituisce invece per gli apporti un dato giuridico imprescindibile, a pena di riqualificazione della fattispecie.

Non è questa la sede per riproporre invece i risultati dell'indagine sugli indici rivelatori del finanziamento e del versamento a patrimonio: sia la dottrina sia la giurisprudenza hanno ormai individuato soluzioni che godono di ampio consenso, anche se la prassi, spesso consapevolmente equivoca, continua a sottoporre ai giudici un cospicuo contenzioso sul punto ⁽⁶⁾.

Se quanto sopra è condiviso, la naturale conseguenza è che gli apporti a patrimonio - siano essi in denaro o in natura - ove rappresentanti versamenti a fondo perduto/in conto capitale sono da considerare a tutti gli effetti parte del patrimonio netto della società ed in particolare una posta assimilabile alle riserve ⁽⁷⁾. Anche per la dottrina aziendalistica, infatti, essi nel Conto Economico rappresentano "Proventi straordinari" - voce E. 20 - mentre nello Stato Patrimoniale sono rilevati all'attivo in funzione della tipologia del bene apportato - in natura, credito... - ed al passivo quali riserve, di capitale, da collocare all'interno del Patrimonio Netto, al punto A.VII, "Altre riserve". L'effettuazione dell'apporto/versamento quindi lo "socializza", sottraendolo ad ogni obbligo restitutorio da parte della società dietro semplice richiesta del suo autore ed a tutta la conseguente disciplina dei finanziamenti, art. 2467 c.c. *in primis*. Le ulteriori conseguenze di una simile qualificazione sono che: *i)* la società e solo essa ne può liberamente disporre, assumendo le deliberazioni idonee, rimesse all'assemblea ⁽⁸⁾; *ii)* essi, in quanto posta del netto definitivamente acquisita al patrimonio sociale, risentono come tutte le altre riserve delle eventuali perdite e sono erosi secondo l'ordine condiviso da tutta la dottrina, che vede *in primis* intaccate queste ultime e solo in estrema istanza il capitale, ossia ciò che tecnica costituisce conferimento.

3. Tratti identificativi degli apporti a patrimonio.

Una moderna concezione della figura esclude ogni profilo di automatica assimilazione dell'apporto alla donazione: una loro caratteristica saliente è la spontaneità, ma essa non deve essere confusa con i tratti tipici dei negozi liberali.

In primo luogo la spontaneità deriva dal sistema delle regole societarie, secondo cui le società non hanno alcuno strumento per costringere i propri soci a versamenti nelle casse sociali, o comunque a prestazioni a loro favore, ulteriori rispetto all'esecuzione dei conferimenti, cui peraltro i soci si obbligano liberamente mediante il negozio di sottoscrizione ⁽⁹⁾. Ma il dato saliente



è che alla base dell'apporto vi è quasi sempre una *causa societatis*, e quindi un fenomeno tipicamente oneroso, secondo cui nel contratto "le parti (soci e società) decidono il tipo di «vincolo» a cui i soci intendono assoggettare il finanziamento (in senso lato) che si obbligano a dare" ⁽¹⁰⁾.

Mancando una regolamentazione espressa della figura, non vi è alcun limite nella determinazione dell'oggetto dell'apporto, che quando – più spesso – è costituito da denaro non pone particolari problemi e rende applicabile la disciplina sin qui individuata per sommi capi; quando invece si sostanzia in un bene in natura o da un credito apre una serie di interrogativi e questioni ulteriori.

La disciplina del negozio, a forma libera in caso di apporto spontaneo non donativo di denaro ⁽¹¹⁾, risentirà necessariamente della qualità del bene "apportato" e quindi: in caso di immobili implicherà la forma scritta - *ad substantiam* - ed anche quella autentica per poter dare corso a tutte le conseguenti formalità pubblicitarie, cui consegue l'opponibilità a terzi; in caso di aziende o loro rami richiederà la forma scritta *ad probationem* e quella autentica per l'accesso alla pubblicità commerciale - cfr. art. 2556 c.c. -; l'apporto di crediti consiglierà ugualmente la forma scritta, onde disciplinare attentamente i profili di disciplina; infine sarà da escludere la necessità di adottare la forma solenne dei negozi donativi, fatta eccezione per quei rari casi in cui di vera donazione si tratti.

L'opportunità del contratto scritto si evidenzia ulteriormente in quanto è l'autonomia privata a dominare la materia: essa non può incidere sui tratti fondanti e distintivi della fattispecie, a pena di una sua riqualificazione come conferimento o finanziamento ⁽¹²⁾, ma è libera di articolare la tipologia di apporto e la sua disciplina.

Questo quadro sembra quindi, pur in mancanza di un espresso riferimento legislativo, far emergere un'istanza "di sistema" in base alla quale, probabilmente, la forma scritta sia di fatto regola non testuale per tutti gli apporti con vincolo di destinazione, siano essi destinati al capitale nominale o semplicemente al patrimonio; prescrizione che risulterebbe del resto coerente con la circostanza che tutte le forme di "arricchimento" della società sono destinate a trovare rappresentazione nel bilancio, realtà documentale che necessita di un supporto di base ugualmente documentale.

4. La relazione giurata di stima in caso di apporti a patrimonio in natura: alcune prime considerazioni.

Svolte queste dovute considerazioni sulla figura in generale, e rimandando alla corposa dottrina formatasi per gli eventuali approfondimenti, possiamo a questo punto affrontare il tema centrale dello studio e tentare di capire se ogni volta in cui un socio si renda disponibile ad apportare, spontaneamente e definitivamente, un bene in natura nel patrimonio sociale, sia sempre e comunque indispensabile applicare per analogia la disciplina dei conferimenti e quindi



far predisporre una relazione giurata di stima secondo le regole previste dagli artt. 2343 ss. e 2465 c.c..

Volendo liquidare la questione in modo frettoloso e formale, si potrebbe sostenere che la differenza ontologica tra conferimento ed apporto - capitale il primo e semplice patrimonio il secondo - esclude che la disciplina operi allo stesso modo quando si effettuano gli uni o gli altri: trattasi evidentemente di un ragionamento rozzo, che non soddisfa ed impone un'analisi più approfondita.

La preoccupazione manifestata da molti studiosi è che un'interpretazione "liberale" delle norme, con una disapplicazione delle prescrizioni in materia di conferimenti in natura, si presti a comportamenti abusivi, che di fatto permetterebbero con relativa facilità di aggirare le norme sulla corretta formazione del capitale. Sarebbe infatti sufficiente, secondo tale tesi, effettuare un apporto in natura, privo di ogni filtro di controllo, iscrivere in bilancio la riserva conseguente, così incrementando il patrimonio netto della società, ed immediatamente dopo deliberare un aumento gratuito del capitale ai sensi degli artt. 2442 o 2481 *ter* c.c., per aver realizzato sostanzialmente un'operazione di rafforzamento patrimoniale in tutto e per tutto assimilabile ad un conferimento in natura privo della perizia di stima richiesta dalla legge nazionale e comunitaria⁽¹³⁾.

In questo senso, una prima possibile risposta al fenomeno elusivo è stata già fornita dalla dottrina⁽¹⁴⁾ quando ha precisato che, se nel contratto alla base dell'apporto sia espressamente convenuto "il divieto di impiegare il bene per un futuro aumento di capitale", non vi sono rischi al riguardo e non sussiste alcuna necessità di ricorso alla relazione di stima; ed anche ove la destinazione della riserva formatasi a seguito dell'apporto fosse in seguito mutata, per essere utilizzata quale posta strumentale ad un aumento gratuito, ben si potrebbe in tale momento successivo fare ricorso alla perizia. In questa sede si vuole verificare se questa sia la sola risposta possibile al dubbio in questione, o se si possa adottare un'interpretazione che, cogliendone gli spunti argomentativi *i)* arrivi a superare la stringente conclusione di ritenere esclusa l'applicazione dei principi in materia di conferimenti solo ed esclusivamente in presenza di un'espressa pattuizione volta ad escludere permanentemente un determinato utilizzo della riserva, o *ii)* richieda la redazione della perizia in un momento successivo, magari a distanza di molto tempo dall'operazione e con alcuni bilanci – che recepiscono l'iscrizione del cespite nel patrimonio netto – intermedi già approvati.

Alcune prime considerazioni generali sul metodo, inducono a ritenere che l'interpretazione di una fattispecie non espressamente disciplinata debba più tenere conto della fisiologia – l'apporto in natura a patrimonio – e non possa essere influenzata in modo determinante dalla possibile deriva patologica – tentativo fraudolento di eludere le norme sulla corretta formazione del capitale – pur dovendo essere adeguatamente presidiate le possibili applicazioni operative: in questo senso la "patologia", come diremo oltre, pare adeguatamente sorvegliata da precise responsabilità civili e penali degli amministratori.



Il quadro di crisi economica e la necessità di “incentivare” facili meccanismi di patrimonializzazione, ricordato in precedenza, non costituisce sicuramente argomento rilevante dal punto di vista dell’analisi giuridica del fenomeno, né motivo di per se idoneo ad avallare prassi elusive di principi cardine del sistema.

Su quest’ultimo piano indicato, la prima considerazione da svolgere è che le regole in materia di aumento gratuito del capitale – cfr. artt. 2442 e 2481 *ter* c.c. – fanno sì cenno alle “riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili”, ma non le selezionano in funzione delle loro modalità di formazione, limitandosi, secondo l’interpretazione comune e condivisa, semplicemente a richiedere che esse – tutte ed indistintamente, comunque formatesi – risultino da un bilancio approvato ⁽¹⁵⁾. Il testo normativo non richiede in alcun modo che, in funzione della modalità di costituzione della riserva, sia necessaria sin dall’origine (momento dell’apporto nel caso in esame) la perizia: dal sistema sembra in contrario potersi ricavare l’intenzione di affidarsi agli amministratori ed alla loro funzione di filtro, che si sostanzia nelle regole di formazione del bilancio, nella scelta dei criteri di valutazione e di appostazione dei beni e nella loro conseguente responsabilità civile e penale; né questo sarebbe, come vedremo oltre, l’unico caso nel quale il legislatore fonda su tale comportamento qualche operazione straordinaria.

Una seconda riflessione, attinente al versamento a fondo perduto rappresentato da un apporto in natura a patrimonio, è relativa alla copertura delle perdite: non si dubita del fatto che esso sia utilizzabile a tale scopo e che non si debba distinguere tra fenomeni di patrimonializzazione - creazione della riserva - derivanti da versamenti in denaro o da apporti in natura; né si registra, in questa seconda direzione, alcuna opinione che per assolvere a tale funzione richieda che il valore del versamento sia “garantito”, nella sua entità, da una perizia di stima. Anche una sopravvalutazione di una riserva iscritta per effetto di un apporto in natura, ossia dell’acquisizione a titolo gratuito di un bene, potrebbe rivelarsi un’operazione fraudolenta, permettendo alla società di evitare le conseguenze tipiche previste dalla regola “ricapitalizza o liquida”, ma non per questo viene imposto alla società alcun obbligo di “verifica” di tale valutazione al momento dell’ingresso del bene nel patrimonio sociale, con ciò mostrandosi il legislatore fiducioso dell’operato degli amministratori.

Un ulteriore esempio di operazione di rafforzamento patrimoniale, e conseguente capitalizzazione della società, nella quale le risultanze del bilancio – in assenza totale di alcuna perizia di stima – sono dirimenti, è quella che si realizza quando, acquisito un bene a titolo oneroso con una modalità di pagamento dilazionata, si procede poi ad un aumento di capitale a pagamento: la struttura dell’aumento prevede generalmente una liberazione del conferimento in denaro, ma l’aumento stesso – espressamente od implicitamente – contempla una possibilità di compensazione tra il debito del socio derivante dalla sottoscrizione ed il suo credito – al pagamento del prezzo - derivante dalla vendita del bene. Anche in questo caso, a conferma di un contesto nel quale regna una tendenziale fiducia verso l’operato degli amministratori, una



sopravalutazione del bene acquistato, con conseguente iscrizione in bilancio di un credito – gonfiato – del venditore, porterebbe a facili elusioni del corretto metodo di formazione del capitale, ma non per questo vi è alcuna voce che ricava in via interpretativa l’obbligo di ricorso ad una perizia giurata di stima ⁽¹⁶⁾.

In analoga direzione potrebbero svolgersi alcune considerazioni circa gli acquisti pericolosi ai sensi degli articoli 2343 *bis* e 2465, comma secondo, c.c.. Questa fattispecie richiede che l’acquisto di beni da parte della società – a titolo oneroso – sia supportato in determinate circostanze – requisiti soggettivi del venditore e presupposti quantitativi dell’operazione – da una perizia giurata di stima, ma circoscrive l’applicazione delle specifiche cautele ai primi due anni di vita della società. La *ratio* preferibile individuata dalla dottrina ⁽¹⁷⁾ è quella di proteggere la società nei suoi primi anni di vita, quando nella fase di *start up* la situazione finanziaria è più delicata ed è quindi più semplice per i soci - e/o gli amministratori - approfittarne: ma proprio l’aver circoscritto, temporalmente, la tutela della società, dimostra come simili operazioni, superata appunto la fase iniziale, siano di fatto rimesse alla diligente condotta degli amministratori, che possono decidere di effettuare determinati acquisti, adottando o meno specifiche cautele.

L’articolo 2343 *ter*, comma secondo, lettera *a*), c.c., rappresenta un altro indice normativo del ragionamento in corso di svolgimento, in quanto proprio in materia di conferimenti in natura permette di aumentare il capitale senza ricorrere ad alcuna perizia di stima e ponendo quale condizione che il “il valore attribuito, ai fini della determinazione del capitale sociale e dell’eventuale sovrapprezzo, ai beni in natura o crediti conferiti sia pari o inferiore: a) al *fair value* iscritto nel bilancio dell’esercizio precedente quello nel quale è effettuato il conferimento a condizione che il bilancio sia sottoposto a revisione legale e la relazione del revisore non esprima rilievi in ordine alla valutazione dei beni oggetto del conferimento”. In questo caso, a supporto dell’operazione, vi è l’ulteriore condizione negativa consistente nella presenza di un revisore che non abbia formulato rilievi proprio sulla valutazione dei cespiti oggetto di conferimento; ma alla base dell’aumento di capitale vi è comunque una valutazione economica effettuata dagli amministratori, tradotta in una posta del bilancio e recepita dai soci mediante una sua approvazione non troppo risalente nel tempo, ossia una situazione molto simile a quella che si presenta nell’ambito di questa riflessione ⁽¹⁸⁾.

La disciplina delle fusioni e scissioni, infine, offre spunti aggiuntivi con le regole che sovrintendono alla determinazione del capitale della società risultante dall’operazione. Analizzando la fusione –per semplicità il caso di una fusione “propria”, ma con criterio estensibile a pressoché tutte le varianti delle due operazioni – è un dato ormai sufficientemente condiviso quello secondo cui “ad eccezione di alcune particolari ipotesi, il capitale della società risultante... può essere liberamente determinato entro i seguenti due estremi: la somma dei patrimoni netti delle società interessate alla fusione, da intendersi quale limite superiore; in misura almeno pari al capitale minimo previsto dalla legge per il tipo societario cui appartiene la società risultante dalla



fusione, da intendersi quale limite inferiore”⁽¹⁹⁾. Anche quindi nell’ambito di una complessa operazione di riorganizzazione dell’impresa, e della conseguente riallocazione del patrimonio netto delle società coinvolte, il legislatore si “fida” delle valutazioni degli amministratori, al punto che permette una piena “capitalizzazione” di valori costituenti semplici riserve senza richiedere alcuna valutazione peritale ed a prescindere da come si siano formati, sin quando le scelte si collocano entro i valori espressi dai bilanci posti a base dell’operazione.

a. A conferma – indiretta – di tutto ciò, sono le autorevoli considerazioni di quella dottrina notarile⁽²⁰⁾ secondo cui solo ove l’imputazione del disavanzo da concambio comporti la formazione di nuovo “capitale sociale non coperto da valori già risultanti nelle scritture contabili e nei bilanci delle società partecipanti alla fusione, è ... necessario che venga redatta anche la relazione di stima del patrimonio della società incorporata a norma dell’art. 2343 c.c.”: in sostanza, i valori cristallizzati in precedenti bilanci legittimano, per il solo fatto di essere ivi recepiti, operazioni di aumento del capitale sociale, rendendosi nuovamente necessaria l’applicazione della disciplina sui conferimenti ove si deroghi al cosiddetto principio di continuità e si vogliano utilizzare valori in essi non espressi.

5. Ulteriori ragioni della tesi che non richiede la predisposizione della relazione giurata di stima.

Dall’esame svolto sin qui si ricava un’indicazione costante circa la fiducia dell’ordinamento sulle scelte effettuate dagli amministratori in merito all’iscrizione in bilancio di cespiti entrati a far parte del patrimonio sociale, e non capitalizzati, ed una conferma che di essi sia la prerogativa di “riclassificare” il netto al fine di supportare, ad esempio, un aumento gratuito del capitale.

In pratica, il sistema pare strutturato secondo la seguente sequenza: *i)* molte operazioni “straordinarie” poggiano sulle risultanze di un bilancio che le supporta; *ii)* la riclassificazione delle poste del netto e, più in generale, la formazione del bilancio, che ovviamente deve poi essere approvato dai soci, è rimessa alla diligenza degli amministratori; *iii)* gli amministratori hanno specifiche responsabilità civili e - nuovamente - penali in materia; *iv)* l’apporto in natura che entra a far parte stabilmente del patrimonio sociale, per quanto detto in precedenza, viene “recepito” definitivamente nella sua dimensione quantitativa in sede di approvazione del primo bilancio successivo alla sua effettuazione; *v)* una volta approvato il bilancio dai soci, quel valore è “definito” e “definitivo” e diviene utilizzabile, come tutte le altre poste del netto, per qualsiasi operazione straordinaria, ivi compreso un aumento di capitale gratuito.

Quanto appena evidenziato trae un’indiretta conferma proprio da alcune considerazioni che la dottrina preferibile svolge in materia di generici versamenti effettuati in conto capitale: si ritiene infatti che, in mancanza di altro indice di prova risolutivo, la differenza con i finanziamenti dei soci possa trovare una solida base proprio nelle modalità di iscrizione in bilancio⁽²¹⁾; ma se questo è vero, non potrebbe non ravvisarsi una contraddizione in un sistema che, in materia di “apporti” a



patrimonio, si fida degli amministratori al punto da ritenere dirimente la loro scelta sull'iscrizione in bilancio per ricostruirne la corretta qualificazione giuridica - riserva o finanziamento - e, allo stesso tempo, nega loro quella medesima fiducia in ordine alla mera quantificazione del valore.

Una possibile obiezione all'approccio proposto pone l'attenzione sul fatto che in caso di acquisti onerosi vi è un elemento oggettivo, dato dal prezzo, che è solitamente frutto di una reale trattativa svolta con un terzo estraneo, che rende affidabile la valutazione: tratti, questi, che mancano nel caso in esame, caratterizzato dall'assenza di un corrispettivo in senso tecnico e dalla coincidenza trasferente-socio, rendendo così indubitabilmente più aleatoria la valutazione.

Esistono però numerosi elementi che privano tale considerazione di buona parte della sua forza argomentativa, primo tra i quali il fatto che anche in caso di acquisto oneroso la controparte della società potrebbe non essere un soggetto estraneo alla compagine ⁽²²⁾; la presunta maggiore affidabilità della valutazione, derivante dalla presenza di una controparte "non correlata", non è un elemento sempre presente e quindi non è sufficiente a renderla migliore e più attendibile rispetto ai beni acquisiti a titolo gratuito.

In secondo luogo, l'acquisto a titolo gratuito di un cespite non esclude la sua iscrivibilità in bilancio: autorevole dottrina ⁽²³⁾ affermava infatti che un bene così acquisito poteva essere appostato ad un valore corrispondente al prezzo di mercato od al costo da sostenere per l'acquisto, senza necessità alcuna di una perizia; più di recente i principi contabili elaborati dall'O.I.C. prescrivono che l'iscrizione possa essere effettuata "in base al presumibile valore di mercato attribuibile alle stesse alla data di acquisizione, a cui vanno aggiunti i costi sostenuti e/o da sostenere affinché le stesse possano essere durevolmente ed utilmente inserite nel processo produttivo. In ogni caso, il valore contabile dell'immobilizzazione non può superare il valore recuperabile" ⁽²⁴⁾. Non sembra quindi potersi dedurre, nemmeno con riferimento allo specifico tema dell'iscrizione in bilancio di beni acquisiti a titolo gratuito, un'indicazione di generale sfiducia e/o inattendibilità dell'operato degli amministratori.

La disciplina del soprapprezzo – la perizia in caso di conferimenti in natura e/o crediti deve “coprire” anche tale valore, sia in sede di costituzione sia di aumento di capitale a pagamento – potrebbe apparire come un elemento non sincronico in relazione al ragionamento in corso ⁽²⁵⁾, ma anche in questo caso sussistono valide spiegazioni, incidenti su differenti piani. L'adeguamento nel 1986 alla disciplina comunitaria, che ha esteso la perizia anche al valore da imputare a soprapprezzo, trova una sua autonoma giustificazione in almeno tre differenti argomentazioni, che non caratterizzano gli apporti in natura a patrimonio: *i)* la necessità di liberare integralmente anche il soprapprezzo contestualmente ad almeno il 25% del capitale sottoscritto – od il 100% in caso di conferimento in natura e/o di crediti – è probabilmente collegata ad un'istanza di tutela del possibile futuro acquirente della partecipazione – azione o quota che sia – il quale non rischia di trovarsi così esposto ad una richiesta della società superiore al valore nominale di quanto acquistato; *ii)* nel rapporto tra soci, invece, il soprapprezzo rappresenta un plusvalore che viene



corrisposto alla società in aggiunta al nominale per diventare socio, giustificato dalla presenza di un patrimonio superiore al capitale; *iii*) infine vi è un “collegamento genetico” tra capitale nominale e soprapprezzo che manca nel caso degli apporti in esame e dal quale scaturisce una diversa disciplina della conseguente riserva - da soprapprezzo appunto - che svela profili di rilevanza anche per i terzi, nel senso che, *ex art.* 2431 c.c., non è distribuibile fino a che quella legale non abbia raggiunto la soglia del quinto del capitale sociale, con ciò assumendo, nelle more, quella funzione di “posta cuscinetto” svolta successivamente esclusivamente da quest’ultima.

Sembra, insomma, che la mancanza di simili presupposti, allorquando vi sia un apporto in natura a patrimonio, possa spiegare adeguatamente quella che, *prima facie*, potrebbe sembrare una contraddizione del sistema.

Un argomento finale, probabilmente autonomamente risolutivo, emergente dalla legislazione fiscale ma con notevoli implicazioni civilistiche e societarie, è quello relativo alla possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa, introdotta per la prima volta dalla l. 72/1983 e successivamente più volte prorogata.

In questo caso una specifica disciplina introdotta dal legislatore manifesta un forte impatto sulla tesi che si sta cercando di dimostrare: la possibilità di rivalutazione dei beni d’impresa, infatti, nell’ambito delle varie norme che si sono succedute nel tempo, è sempre stata rimessa esclusivamente ad una scelta gestionale degli amministratori che, nell’ambito della predisposizione del bilancio, potevano optare per tale soluzione purché la motivassero adeguatamente, unitamente all’organo di controllo, nelle relative relazioni di accompagnamento. Tra i parametri ed i limiti previsti per la rivalutazione, e la conseguente iscrizione di maggiori valori in bilancio, non vi era, né la dottrina che ha analizzato la fattispecie l’ha mai estrapolata dalle norme o dai principi generali, la necessità di alcuna relazione giurata di stima da parte di esperti terzi ⁽²⁶⁾.

L’analisi delle possibili destinazioni dei saldi - o riserve - di rivalutazione monetaria, così formati, diviene a questo punto rilevante per l’indagine in corso: essi possono unicamente essere imputati a capitale, accantonati in una speciale riserva, ridotti mediante l’utilizzazione della procedura prevista per la riduzione reale del capitale sociale o utilizzati a copertura delle perdite. Senza entrare nel merito delle varie problematiche sollevate dalla normativa, quel che preme sottolineare è come il legislatore, a fronte della emersione di una riserva conseguente alla rivalutazione di beni già iscritti in bilancio senza alcuna predisposizione di perizie giurate da parte di terzi, abbia inserito nel sistema un elemento che permette successive operazioni di forte rilievo patrimoniale e finanziario: non solo la sua contabilizzazione a copertura di perdite; non solo la sua possibile distribuzione ai soci, pur seguendo le garanzie offerte dalle procedure che disciplinano la riduzione reale del capitale sociale; ma addirittura la possibilità di sua “capitalizzazione”, utilizzandola cioè per un aumento di capitale gratuito.



In questo ultimo senso si colgono le analogie con quanto si cerca di dimostrare: la rivalutazione di un bene iscritto in bilancio deriva da una scelta gestionale degli amministratori, allo stesso modo in cui ad essi è rimessa la valutazione sul valore di iscrizione dell'apporto in natura; la cristallizzazione della posta, nella sua entità, deriva dall'approvazione del primo bilancio successivo alla rivalutazione ⁽²⁷⁾, allo stesso modo in cui la possibile riserva emergente dell'effettuazione dell'apporto in natura diviene "idonea" per essere utilizzata a vari fini, tra cui l'aumento gratuito del capitale. In sostanza, se nel caso delle riserve di rivalutazione la sequenza *i)* valutazione degli amministratori *ii)* iscrizione in bilancio ed approvazione dello stesso *iii)* utilizzazione per un'operazione di aumento di capitale gratuito, non solo è perfettamente legittima, ma addirittura prevista espressamente dal legislatore, non vi è ragione per ritenere che un'analogia procedura, adottata in occasione dell'effettuazione di un apporto in natura a favore della società, divenga invece un'operazione illegittima, in frode alla disciplina sulla formazione del capitale e tale da rendere necessaria la predisposizione di una relazione giurata di stima, contestuale all'apporto o al varo dell'operazione sul capitale, a seconda delle tesi prospettate. E' quindi già il legislatore stesso, in altro ambito, ad aver avallato e confermato la ricostruzione secondo cui le risultanze di un bilancio approvato dai soci, e predisposto da amministratori sotto pena di pesanti responsabilità civili e penali, costituiscono base sufficiente per un'operazione sul capitale legittima e rispettosa dei principi.

6. Tentativo di ricostruzione della disciplina degli apporti in natura in relazione alla eventuale necessità della perizia giurata di stima.

Sulla base delle precedenti considerazioni, possiamo tentare una ricostruzione organica delle differenti situazioni che possono presentarsi in concreto, cercando così di distinguere la disciplina "ordinaria" di questa operazione, da quella che si deve applicare quando ricorrono precisi indici di aggiramento dei principi sulla corretta formazione del capitale. Ed in primo luogo può essere a questo punto utile recuperare una distinzione proposta di recente da un'Autorevole dottrina ⁽²⁸⁾ secondo cui la necessità della perizia di stima può porsi solo allorché vi è "destinazione" di beni in natura, ossia vincolo di risorse ad uno scopo, e non "attribuzione": la prima genera investimento, ossia voci di patrimonio netto, che assumono i contorni del capitale nominale - e richiedono quindi una perizia di stima - ove rappresentanti conferimenti "tipici", in esso computabili per legge, e conferimenti "atipici" in caso contrario; la seconda crea passività reali, ossia indebitamento, e non pone in alcun caso questioni sulla necessaria valutazione peritale dell'oggetto dell'atto "attributivo".

Quando le parti - "apportante" e società - intendono quindi realizzare una destinazione, ponendo in essere un apporto spontaneo, e la disciplina del loro rapporto prevede che lo stesso sia in tempi stretti imputato a capitale, o comunque, pur se non a breve termine, esiste già un programma negoziale che vuole realizzare tale operazione, sicuramente dovrà essere predisposta



una perizia di stima. In questo caso, infatti, possono porsi due alternative: un aumento di capitale a pagamento, in quanto l'apporto rappresenta tecnicamente un versamento in conto (futuro) aumento di capitale, ossia un anticipato conferimento in natura; un aumento di capitale gratuito, in quanto l'apporto spontaneo si "socializza" a beneficio di tutta la compagine, rappresentando un "normale" versamento a fondo perduto/in conto capitale. Le due operazioni, pur se radicalmente differenti tra loro, realizzano un rafforzamento del capitale sorretto dalla prestazione di un bene in natura a favore della società, che non può quindi sfuggire alla disciplina della stima ⁽²⁹⁾.

Se viceversa il medesimo apporto si realizza nell'ambito di un programma negoziale che esclude espressamente l'imputabilità a capitale della possibile riserva che emerge, non vi sarà alcuna necessità di stima, in quanto la permanente destinazione della riserva esclude in radice la sussistenza di alcun rischio ⁽³⁰⁾.

Un ulteriore passo può però essere compiuto quando le parti, nel momento in cui l'apporto spontaneo viene effettuato, non hanno alcun preciso programma negoziale che contempli un aumento di capitale, poiché in tal caso saremo davanti ad un "semplice" versamento a fondo perduto/in conto capitale, entrante a far parte del netto, caratterizzato dall'oggetto dell'apporto diverso dal denaro ma che non richiede alcuna perizia di stima. Quando la società approverà il primo bilancio successivo all'apporto, il valore di quest'ultimo sarà definitivamente "acquisito" come riserva, cristallizzato, ed in futuro, come ogni altra posta del netto, prescindendo dalla sua specifica origine e modalità di formazione, potrà essere utilizzato per eventuali operazioni straordinarie, tra le quali anche aumenti gratuiti del capitale.

Ed allora in tutti i casi di apporti spontanei, salvo quello per primo illustrato in questo paragrafo nel quale le parti sin dal primo momento "dichiarano" la loro intenzione di una successiva imputazione a capitale, dovrebbe valere la regola secondo cui non è necessaria alcuna perizia di stima; con l'avvertenza che solo quando la società avrà approvato un bilancio successivo all'apporto tale posta potrà essere trattata come una qualsiasi altra parte del netto. In conclusione, quel che rileva non è il fattore tempo – inteso come intervallo tra l'esecuzione dell'apporto e la delibera di aumento gratuito del capitale – quanto il procedimento adottato, dovendosi intendere la perizia di stima come un succedaneo dell'approvazione di quel bilancio – ordinario o straordinario, nel senso di *infrannuale* – che recepisce l'emersione del valore e crea la riserva. In questo quadro, sarà compito del giudice – civile e penale – stabilire se le parti hanno inteso realizzare un procedimento in frode alla disciplina dei conferimenti nel caso specifico, ma non si potrà invece, sul piano generale, desumere una regola che imponga la sistematica valutazione di stima degli apporti spontanei a patrimonio in natura.

Anche ribaltando la prospettiva ed analizzando l'operazione del punto di vista dell'apportante, il sistema così ricostruito appare coerente: difficilmente chi intende aggirare la disciplina del capitale accetterebbe il rischio di vedere il proprio apporto spontaneo in natura "socializzato", ossia assimilato ad un versamento a fondo perduto/in conto capitale, eroso dalle



perdite ed utile ad arricchire l'intera società e tutti i soci; al contrario, un versamento qualificato in conto (futuro) aumento di capitale, nel senso prima precisato, rappresenta un chiaro indice di un'operazione che nasce finalizzata ad un intervento sul capitale e quindi, se realizzata con un bene in natura, non può che essere supportata da una perizia di stima ⁽³¹⁾.

Quelle svolte, infine, sembrano essere considerazioni idonee ad assumere una portata generale e valere, quindi, anche per fattispecie simili: si pensi al caso, sempre più frequente nelle crisi d'impresa, dell'emissione di strumenti finanziari partecipativi privi di obblighi di rimborso ma con diritto alla conversione in azioni ⁽³²⁾.

Jacopo Sodi

- 1) Vedi U. Tombari, *Apporti spontanei e prestiti dei soci nelle società di capitali*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, vol. 1, p. 551, ove anche ampie indicazioni dell'estesa bibliografia sul punto; M. Miola, *I conferimenti in natura*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, vol. 1***, p. 1 ed ivi p. 208 ss..
- 2) Tra le principali trattazioni si segnalano M. Miola, *op. cit.* p. 221, favorevole alla redazione della perizia quantomeno in molte delle situazioni che verranno analizzate, e M. Rubino de Ritis, *Gli apporti spontanei in società*, Torino, 2001, fautore della tesi opposta; vedi anche G.A.M. Trimarchi, *Le modificazioni del capitale nominale senza modificazione del patrimonio netto – Parte Prima*, Studio di Impresa n. 99 – 2011/I, Approvato dalla Commissione Studi di Impresa il 25 maggio 2011.
- 3) Secondo una classificazione non pacifica, ma condivisa dalla dottrina – vedi sul punto il quadro delineato da G.A.M. Trimarchi, *op. cit.*, - e fatta propria anche dal principio Contabile n. 28 elaborato dal Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e dei Ragionieri, gli apporti possono configurarsi come: i) versamenti a titolo di finanziamento, di cui diremo oltre in questo stesso paragrafo; ii) versamenti a fondo perduto, destinati ad entrare a far parte del netto a tutti gli effetti e quindi rappresentanti vere e proprie riserve; iii) versamenti in conto futuro aumento di capitale ed in conto aumento di capitale, diversamente ricostruiti dalla dottrina – vedi G.A.M. Trimarchi, *op. cit.*, e recentemente P. Spada, *Il valore del conferimento tra dimensionamento della partecipazione sociale e computo nel capitale nominale di costituzione*, in corso di elaborazione, manoscritto gentilmente messo a disposizione dell'Autore, p. 7 - e dalla giurisprudenza talvolta come debiti e talvolta come parti anch'essi del netto e quindi riserve a tutti gli effetti. A tale classificazione, per completezza, sono da aggiungersi le tipologie dei versamenti in conto capitale ed a copertura di perdite, entrambi, nelle diverse definizioni loro attribuite dalla dottrina, da intendersi quali riserve generiche della società o riserve aventi la specifica funzione di coprire perdite di bilancio.
- 4) P. Spada, *op. cit.*, p. 7..
- 5) La neutralità fiscale opera sia in ingresso nel patrimonio sociale, come detto nel testo, sia in uscita, allorché la società ne delibera l'eventuale restituzione a favore dell'apportante: vedi in modo approfondito, sotto il profilo fiscale, G. Corasaniti, *Profili tributari dei conferimenti in natura e degli apporti in società*, Padova, 2008, p. 186 ss..
- 6) Vedi, *ex multis*, G. Tantini, *I versamenti dei soci alla società*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, vol. 1***, 743 ss..

Il contenzioso si sviluppa soprattutto in caso di crisi d'impresa, poiché la qualificazione di una prestazione del socio a favore della società come finanziamento o come versamento in conto capitale produce conseguenze radicalmente differenti: vedi, tra le tante sul punto, la prima importante pronuncia Cass., 3 dicembre 1980, n.



6315, in *Giur. comm.*, 1981, II, 815, con nota di P. Ferro Luzzi, *I "versamenti in conto capitale"*; e le più recenti Cass., 29 ottobre 1994, n.8928, in *Giur. comm.*, 1996, II, 39, con nota di J. Sodi, *I versamenti in conto capitale nella prassi: differenti caratteristiche ed atteggiamenti della giurisprudenza*; Cass., 19 marzo 1996, n. 2314, in *Società*, 1996, 1267; Cass., 14 dicembre 1998, 12539, in *Notariato*, 1999, 538, con nota di Busi; Cass., 6 luglio 2001, n. 9209, in *Foro it.*, 2001, I, 3621.

- 7) L'opinione prevalente li equipara alla riserva da soprapprezzo: vedi U. Tombari, *op. cit.*, p. 573.
- 8) Ordinaria nella s.p.a. e con i *quorum* della prima parte del terzo comma dell'art. 2479 *bis* c.c. nella s.r.l., salvo che non vi sia una loro qualificazione come "riserve statutarie" o simili, la cui disposizione è quindi rimessa all'assemblea straordinaria nella s.p.a. ed ai *quorum* qualificati nella s.r.l..
- 9) In questo senso, *ex multis*, G. Tantini, *op. cit.*, p. 766 ss..
- 10) Così U. Tombari, *op. cit.*, p. 570; in senso analogo vedi anche M.S. Spolidoro, *Riserve targate*, in *Liber Amicorum Pietro Abbadessa*, Torino, 2014, vol. 2, p. 1326, e M. Miola, *op. cit.*, p. 211.
Si segnala che il tema del profilo causale è oggetto di uno specifico approfondimento e di uno studio in corso di elaborazione della Commissione Civilistica del CNN, al quale si rimanda per gli opportuni approfondimenti.
- 11) Parlare di forma libera in caso di apporto in denaro non significa consigliare una simile modalità di documentazione del negozio: è vero, come ricorda la migliore dottrina, che in mancanza di altri indici diviene determinante l'iscrizione in bilancio del versamento (cfr. U. Tombari, *op. cit.*, p. 575), ma è altrettanto opportuno, date le numerose accezioni nella quali il versamento può coniugarsi, ricorrere comunque alla stesura di un vero e proprio contratto tra società e socio, onde non generare dubbi sulla qualificazione giuridica dell'operazione.
- 12) Si pensi al caso in cui il contratto preveda un esplicito obbligo restitutorio a favore del socio, anche se solo al sorgere di determinate circostanze: tale clausola implicherebbe un avvicinamento al mondo dei finanziamenti, con applicazione della conseguente disciplina, ed un allontanamento da quello degli apporti in senso proprio, essendo esclusa una definitiva acquisizione al patrimonio sociale.
- 13) G.A.M. Trimarchi, *L'aumento del capitale sociale*, Milano, 2007, 76; M. Miola, *op. cit.*, p. 220 ss.; M.S. Spolidoro, *op. cit.*, p. 1337.
- 14) Ufficio Studi del CNN, *Quesito d'Impresa 560-2014/I*, pubblicato su *CNN Notizie* del 13 ottobre 2014.
- 15) Vedi ad esempio G.E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, in *Giur. comm.*, 1984, I, 841 ed ivi p. 843 ss.; M. Cera, *Il passaggio di riserve a capitale*, Milano, 1988, p. 106 ss..
- 16) Già G.B. Portale, *I conferimenti in natura atipici*, Milano, 1974, p. 9 ss. paventava i rischi di una simile operazione: la giurisprudenza per lungo tempo ha assimilato simili "compensazioni" in sede di aumento di capitale oneroso a conferimenti di crediti, finalmente cambiando orientamento ed allineandosi alla migliore dottrina con le sentenze Cass., 5 febbraio 1996, n. 936, in *Giur. comm.*, 1997, II, 23, e Cass., 24 aprile 1998, n. 4236, in *Foro it.*, 1998, I, 2892. Per una trattazione ampia del punto nel senso del testo vedi F. Martorano, *Compensazione del debito per conferimento*, in *Il nuovo diritto delle società. Liber amicorum Gian Franco Campobasso*, Torino, 2006, vol. 1, p. 519 ss.. In questo senso è oramai orientata anche la migliore prassi notarile, per la quale vedi Commissione società del Consiglio Notarile di Milano, *Massima 125 - Aumento di capitale e compensazione di crediti*, e Osservatorio del Consiglio Notarile di Firenze, Prato e Pistoia, *Orientamento 23/2011 - Aumento di capitale mediante compensazione e crediti postergati nella s.r.l.*
- 17) Vedi per tutti M.S. Spolidoro, *Gli acquisti pericolosi*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino, 2004, vol. ***, p. 677, ed ivi p. 685, e A. Pisani Massamormile, *I conferimenti nelle società per azioni. Acquisti pericolosi. Prestazioni accessorie*, in *Il Codice Civile. Commentario*, diretto da P. Schlesinger, Milano, 1994, 290.
- 18) Vedi in argomento M. Notari, *Il regime alternativo della valutazione dei conferimenti nella società per azioni*, in *Riv. soc.*, 2009, 54; N. Abriani, *Il nuovo regime dei conferimenti in natura senza relazione di stima*, in *Riv. not.*, 2009, I, 95; G. Ferri jr., *La nuova disciplina dei conferimenti in natura in società per azioni: considerazioni generali*, in *Riv. soc.*, 2009, 253; M. Maltoni, *Questioni in merito all'applicazione dell'art. 2343 ter c.c.*, Studio n. 152-2009/I della Commissione Studi d'Impresa del CNN.



- 19) Così Osservatorio sul diritto societario del Consiglio Notarile di Firenze, *Orientamento 3/2008 – Fusione tra società di capitale e determinazione del capitale della risultante*, e Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, *Massima 72 - Imputazione del disavanzo "da concambio" nella fusione e nella scissione*.
- 20) Commissione Società del Consiglio Notarile di Milano, *Massima 72*, cit.
- 21) Questa è l'opinione della dottrina maggioritaria: vedi per tutti U. Tombari, *op. cit.*, p. 575.
- 22) Si pensi al bene acquistato da un socio dopo due anni dalla costituzione o, anche prima, da uno stretto congiunto del socio.
- 23) G.E. Colombo, *Il bilancio di esercizio*, in *Tratt. delle soc. per az.*, diretto da G.E. Colombo e G.B. Portale, Torino 1994, vol. 7*, 21 ed ivi p. 229 ed ancor prima G.B. Portale, *I beni iscrivibili nel bilancio di esercizio e la tutela dei creditori nella società per azioni*, in *Riv. soc.*, 1969, 271.
- 24) Principio Contabile n. 16, paragrafo 39.
- 25) Si pensi al seguente esempio: un apporto in natura a patrimonio di un bene del valore di Euro 1.000.000 non richiederebbe alcun obbligo di perizia; un analogo apporto, imputato al capitale nominale per Euro 10.000 ed a riserva da soprapprezzo per Euro 990.000, dovrebbe invece essere integralmente oggetto della medesima.
- 26) Vedi per tutti l'iniziale e sempre attuale commento di P. Marchetti, *Sulla destinazione dei saldi di rivalutazione monetaria*, in *Riv. soc.*, 1983, 114 ss.; ed anche G.E. Colombo, *Il bilancio e le operazioni sul capitale*, cit., p. 848 e M. Cera, *op. cit.*, p. 84 ss. e 122 ss..
- 27) La dottrina ha chiarito, sin dalla prima normativa emanata in materia, che la procedura è necessariamente "bifase" e che "dal momento in cui viene approvato il bilancio nel quale è iscritta la riserva per saldo di rivalutazione la riserva stessa è immediatamente utilizzabile in una delle direzioni possibili (copertura delle perdite, imputazione a capitale, distribuzione ai soci) secondo i presupposti propri di ciascuna di esse": così P. Marchetti, *op. cit.*, p. 117.
- 28) P. Spada, *op. cit.*, p. 1.
- 29) Si tratta, in sostanza, di un'operazione unitaria, nella quale si ravvisa un collegamento negoziale delle sue varie fasi, giustamente etichettata da un'attenta dottrina come "conferimenti in natura mascherati": così M. Miola, *op. cit.*, p. 221.
- 30) Così Ufficio Studi del CNN, *Quesito d'Impresa 560-2014/I*, pubblicato su *CNN Notizie* del 13 ottobre 2014.
- 31) M. Miola, *op. cit.*, p. 220, afferma correttamente che "si assiste ad una mera inversione cronologica del procedimento" e quindi afferma l'esigenza della sottoposizione a stima dei beni. Altra questione, in quest'ultima ipotesi, è quando la stima debba essere redatta, sussistendo validi argomenti sia a favore della tesi che la esige immediatamente sia di quella che la rimanda al momento dell'operazione sul capitale: per i termini del dibattito vedi sempre M. Miola, *op. cit.*, p. 222, alla nota 525..
- 32) Questo tipo di strumenti finanziari partecipativi non prevedono obblighi di rimborso ma contemplano una possibile conversione in capitale della società: essi rappresentano parte del netto, mancando uno specifico diritto del titolare ad ottenerne il rimborso, equiparata ad una riserva indisponibile e sono molto utilizzati soprattutto nelle soluzioni delle crisi d'impresa. Se emessi a fronte di apporti in natura, non si ravvisano ragioni per un diverso trattamento giuridico rispetto agli apporti spontanei di cui si è trattato nel corso dello studio.

(Riproduzione riservata)